



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 5/DIV – 26 AGOSTO 2025

5/5

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2025–2026

#### GARE DEL 22, 23, 24 E 25 AGOSTO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22, 23, 24 e 25 Agosto 2025

#### 1^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	DOLOMITI BELLUNESI	2-2
ALCIONE MILANO	TRISTINA	1-0
GIANA ERMINIO	TRENTO	0-2
L.R. VICENZA	LUMEZZANE	5-0
LECCO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	2-1
NOVARA	INTER U23	1-1
PERGOLETTESE	RENATE	0-1
PRO PATRIA	PRO VERCELLI	2-3
UNION BRESCIA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-2
VIRTUS VERONA	CITTADELLA	1-1

##### GIRONE B

AREZZO	FORLÌ	1-0
ASCOLI	PIANESE	0-0
CARPI	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
LIVORNO	TERNANA	1-0
PERUGIA	GUIDONIA MONTECELIO	0-0
PINETO	VIS PESARO	1-1
RAVENNA	CAMPOBASSO	3-2
RIMINI	GUBBIO	0-1
SAMBENEDETTESE	BRA	1-0
TORRES	PONTEREDERA	1-0

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	AZ PICERNO	2-2
CASARANO	TRAPANI	0-0
CASERTANA	TEAM ALTAMURA	3-1
CATANIA	FOGGIA	6-0
CROTONE	BENEVENTO	1-2
GIUGLIANO	POTENZA	2-3
LATINA	ATALANTA U23	1-0
MONOPOLI	COSENZA	2-2
SALERNITANA	SIRACUSA	1-0
SORRENTO	CAVESE	0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Agosto ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 22, 23, 24 E 25 AGOSTO 2025



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, FORLÌ, GUIDONIA MONTECELIO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, SAMBENEDETTESE, TRAPANI e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 1.300,00**

#### **ASCOLI**

A) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato al 7° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e sub B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 500 per le condotte sub A) e B), e di € 800 per la condotta sub C)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub C), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 1.000,00**

#### **CATANIA**

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo

gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto);

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale - esposto, per tutta la durata dell'incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 900,00**

##### **LIVORNO**

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 6° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, e, al 5° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

#### **AMMENDA € 800,00**

**PIANESE** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

**RAVENNA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette di plastica e quattordici bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 600,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 31° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**PRO PATRIA** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 5° minuto del primo tempo e al 7° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

##### **AREZZO**

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 21° al 23° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, il secondo dei quali ripetuto più volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 27° al 29° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 4 metri per 2, non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 400,00**

**UNION BRESCIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**PERUGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra ospite rientrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**CAMPOBASSO** per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, posto in essere un comportamento non corretto in quanto sferrava un violento calcio ad un tavolo a muro scardinandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **9 SETTEMBRE 2025**

MARRA CUTRUPPI FILIPPO (RIMINI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e protestava veementemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DI TORO ELIO

(AUDACE CERIGNOLA)

#### **ALLENATORI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PARASCANDOLO PIETRO (LIVORNO)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, a gioco fermo a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

COMI ALESSANDRO (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 50° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante un'operazione di revisione di un'azione, si alzava dalla panchina avvicinandosi all'area di revisione con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE LUCA CLAUDIO	(AZ PICERNO)
CURIONI GIACOMO	(PERGOLETTESE)
PALLADINI OTTAVIO	(SAMBENEDETTESE)
FRESCO LUIGI	(VIRTUS VERONA)

## **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

SCALZEGGI LORENZO (LIVORNO)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

## **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MELE GIANLUIGI (CASARANO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **COLLABORATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

MARINO MICHELE (TRAPANI)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MARCHESI FEDERICO (LIVORNO)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza particolare violenza e che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)**

LA VARDERA SALVATORE DARIO (GIUGLIANO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

LUNGI ALBERTO (TORRES)  
DE MARCHI MICHAEL (VIRTUS VERONA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA**

BARBINI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI)  
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, mentre con i propri compagni esultava a ridosso della Tribuna dei tifosi della squadra ospitante, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti, ripetendolo per quattro volte così provocando la reazione degli stessi i quali venivano immediatamente fermati dagli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
RENAULT GUILLAUME PHILI	(ALCIONE MILANO)
RAVASIO MARIO	(AREZZO)
RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI MATTIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO	(AZ PICERNO)
MAIORINO PASQUALE	(AZ PICERNO)
MASELLI SERGIO	(AZ PICERNO)
CERESOLI ANDREA	(BENEVENTO)
RICCI GIACOMO	(BENEVENTO)
SCOGNAMILLO STEFANO	(BENEVENTO)
GIALLOMBARDO SAMUELE	(BRA)
TUZZA STEFANO	(BRA)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
MAGNAGHI SIMONE	(CAMPOBASSO)
PADULA CRISTIAN	(CAMPOBASSO)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
CELIENTO DANIELE	(CASARANO)
D'ALENA ANTONIO	(CASARANO)
BENTIVEGNA ACCURSIO	(CASERTANA)
LEONE GIUSEPPE KEVIN	(CASERTANA)
PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
VANO MICHELE	(CASERTANA)

SORRENTINO DANIELE GIOVANN	(CAVESE)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
DE ZEN RICCARDO	(CITTADELLA)
ARIOLI ALESSANDRO	(COSENZA)
CONTILIANO NICOLO'	(COSENZA)
DALLE MURA CHRISTIAN	(COSENZA)
SANDRI MATTIA	(CROTONE)
GOBETTI NICOLO	(DOLOMITI BELLUNESI)
CASTALDI GIOVANNI	(FOGGIA)
FELICOLI GIANFILIPPO	(FOGGIA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO	(FOGGIA)
STAVER CORNELIUS	(FOGGIA)
FARINELLI NICOLA	(FORLÌ)
MANETTI GIULIO	(FORLÌ)
MANUZZI FRANCESCO	(FORLÌ)
SCORZA CHRISTIAN	(FORLÌ)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
PREVITALI NICOLAS	(GIANA ERMINIO)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SANNIPOLI DANIEL	(GUIDONIA MONTECELIO)
BOVO LEONARDO	(INTER U23)
CINQUEGRANO SIMONE	(INTER U23)
KAMATE ISSIAKA	(INTER U23)
PRESTIA GIUSEPPE	(INTER U23)
TOPALOVIC LUKA	(INTER U23)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE	(JUVENTUS NEXT GEN)
DEME SERIGNE ABDOU	(JUVENTUS NEXT GEN)
OWUSU AUGUSTO SEDORF	(JUVENTUS NEXT GEN)
PEROTTI CLEMENTE	(JUVENTUS NEXT GEN)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
VITALE MATTIA	(L.R. VICENZA)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
BONAITI STEFANO	(LECCO)
SIPOS LEON	(LECCO)
MAWETE CHRIST JESUS	(LIVORNO)
WELBECK MASEKO NANA ADDO	(LIVORNO)
DE MARINO DAVIDE	(LUMEZZANE)
MICELI MIRKO	(MONOPOLI)
CITI ALESSANDRO	(NOVARA)
GUALANDRIS MATTEO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
GUARNERI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CORTI NICCOLO	(PERGOLETTESE)
DORE SALVATORE	(PERGOLETTESE)
TREMOLADA MARCO ANDREA	(PERGOLETTESE)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
LICKUNAS ADRIAN	(PERUGIA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
BERTINI TOMMASO	(PIANESE)

SUSSI CHRISTIAN	(PIANESE)
VIGIANI LORENZO	(PIANESE)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
ADJAPONG CLAUD	(POTENZA)
GIUDICI LUCA	(PRO PATRIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
SCARINGI MATTIA	(RAVENNA)
ZAGRE ABDEL RACHID NO	(RAVENNA)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
BELLODI GABRIELE	(RIMINI)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTSE)
KONATE DIAGNE AMADOU	(SAMBENEDETTSE)
CATENA ETIENNE MARIUS	(SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE	(SORRENTO)
D'AMICO FELICE	(TEAM ALTAMURA)
DIPINTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)
POLI FABRIZIO	(TEAM ALTAMURA)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(TERNANA)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)
SALINES EMMANUELE	(TRAPANI)
BENEDETTI GIACOMO	(TRENTO)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
DALMONTE NICOLA	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
ATTYS CHRISTOPHER	(TRIESTINA)
KOSIJER SIMONE	(TRIESTINA)
DI MOLFETTA DAVIDE	(UNION BRESCIA)
VIDO LUCA	(UNION BRESCIA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(VIS PESARO)
JALLOW SULAYMAN	(VIS PESARO)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)
PRIMASSO ANDREA	(VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)
STABILE DAVIDE PIO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere

presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 26 Agosto 2025

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani